



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2024

Indice

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento	pag. 6
Art. 2 - Definizione delle entrate	pag. 6
Art. 3 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe	pag. 7
Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	pag. 7
Art. 5 - Forme di gestione delle entrate	pag. 8
Art. 6 - Raccolta e trattamento dati personali	pag. 9
Art. 7 - Attività di verifica e di controllo	pag. 9
Art. 8 - Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate	pag. 10

CAPO I° - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 9 - Principi	pag. 10
Art. 10 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie	pag. 10
Art. 11 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari	pag. 11
Art. 12 - Conoscenza degli atti e semplificazione	pag. 11
Art. 13 - Rapporti con Associazioni, Caaf e Ordini professionali	pag. 12
Art. 14 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscalità	pag. 12
Art. 15 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	pag. 13
Art. 16 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	pag. 13
Art. 17 - Chiarezza e motivazione degli atti	pag. 14
Art. 18 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale	pag. 14
Art. 19 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale	pag. 15
Art. 20 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	pag. 15

CAPO II° - DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 21 – Oggetto	pag. 15
Art. 22 - Principi e presupposti	pag. 16
Art. 23 - Istanza di interpello	pag. 16
Art. 24 - Risposta dell'Amministrazione Comunale all'istanza di interpello	pag. 17
CAPO III° - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO	
Art. 25 - Principi	pag. 18
Art. 26 - Lo schema di atto	pag. 20
CAPO IV° - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
Art. 27 – Principi	pag. 20
Art. 28 - Presupposto e ambito di applicazione	pag. 21
Art. 29 - Ambito soggettivo	pag. 21
Art. 30 - Attivazione del procedimento	pag. 22
Art. 31 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	pag. 22
Art. 32 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 23
Art. 33 - Effetti dell'invito a comparire	pag. 24
Art. 34 - Contraddittorio con il contribuente	pag. 24
Art. 35 - Atto di accertamento con adesione	pag. 24
Art. 36 - Perfezionamento della definizione	pag. 25
Art. 37 - Effetti della definizione	pag. 25
Art. 38 - Riduzione delle sanzioni	pag. 26
CAPO V° - AUTOTUTELA	
Art. 39 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	pag. 26
Art. 40 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa	pag. 27
CAPO VI° - RAVVEDIMENTO OPEROSO	
Art. 41 - Oggetto e ambito di applicazione	pag. 27
Art. 42 – Sanzioni	pag. 27

Art. 43 - Cause esimenti	pag. 28
Art. 44 - Disciplina di rinvio	pag. 28

TITOLO II° - ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 45 - Funzionari responsabili delle entrate tributarie	pag. 29
Art. 46 - La riscossione volontaria	pag. 30
Art. 47 - Accertamento esecutivo	pag. 30
Art. 48 - Efficacia dell'accertamento esecutivo	pag. 31
Art. 49 – Accollo	pag. 33
Art. 50 – Interessi	pag. 33
Art. 51 - Differimento dei termini di versamento	pag. 33
Art. 52 – Sanzioni	pag. 34
Art. 53 - Tutela giudiziaria	pag. 34
Art. 54 – Compensi incentivanti per il personale	pag. 35

TITOLO III° - ENTRATE PATRIMONIALI

Art. 55 - Definizioni e principi	pag. 36
Art. 56 - Rapporti con i cittadini	pag. 37
Art. 57 - Funzionari responsabili delle entrate patrimoniali	pag. 37
Art. 58 - Accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali	pag. 38
Art. 59 - L'ingiunzione fiscale	pag. 38
Art. 60 - L'accertamento esecutivo	pag. 40
Art. 61 - Esecutività dell'Ingiunzione fiscale e dell'accertamento esecutivo	pag. 40

TITOLO IV° - SITUAZIONI DI OGGETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICA DEL CONTRIBUENTE

Art. 62 - Rateazione dei pagamenti	pag. 42
Art. 63 - Versamenti delle rate	pag. 43
Art. 64 - Disciplina della dilazione per importi affidati all'agente nazionale della riscossione	pag. 43
Art. 65 - Rimborsi	pag. 44
Art. 66 - Compensazione dei crediti tributari e non tributari	pag. 44

Art. 67 - Compensazione su proposta dell'Amministrazione comunale fra debiti di natura tributaria con crediti di altra natura pag. 45

Art. 68 - Compensazione su iniziativa del contribuente di crediti commerciali con debiti tributari o debiti non tributari pag. 46

TITOLO IV° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 - Norme di rinvio pag. 47

Art. 70 - Entrata in vigore pag. 47

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta all'Amministrazione comunale dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, al fine di garantire il buon andamento dell'attività dell'Amministrazione comunale in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti/utenti.
2. La disciplina del presente Regolamento attiene alle nuove disposizioni portate dai decreti emananti in attuazione della Legge n. 111/2023 e, quindi, non solo quelle afferenti allo Statuto dei diritti del contribuente, ma anche le altre che incidono sulla gestione dei tributi locali, sulle procedure relative agli istituti deflativi del contenzioso e sulle procedure di accertamento.
3. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica ogni altra disposizione di legge vigente in materia e restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - a) le entrate tributarie ;
 - b) le entrate derivanti dall'applicazione del Canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e Canone mercatale;
 - c) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - d) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;

- e) le entrate derivanti da canoni d'uso;
- f) le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- g) le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- h) le entrate derivanti da sanzioni amministrative non tributarie;
- i) le entrate derivanti da oneri concessori;
- j) le entrate derivanti da somme spettanti all'Amministrazione comunale per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
- k) le entrate ordinarie proprie di diversa natura rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere.

Articolo 3

Determinazione delle aliquote, dei canoni, dei prezzi, delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita deliberazione nei limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, salvo diversa disposizione legislativa, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine anzidetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente, salvo diversa disposizione legislativa.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, vengono fissati con apposita deliberazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, salvo diversa disposizione legislativa, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alla variazione di detti valori.
3. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi, vengono determinate con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistono, assicurando la copertura dei costi dei servizi cui si riferiscono.
4. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, nel rispetto delle normative e delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti la singola entrata, o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi, delle tariffe e dei corrispettivi di cui al precedente articolo 3.
2. Nel caso in cui le leggi successive all'entrata in vigore dei Regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1, prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte dei competenti uffici comunali.
4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione delle agevolazioni, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva. Se successivamente richiesta dall'Amministrazione comunale, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.
5. L'Amministrazione comunale, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali ha facoltà di concedere agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, finanziate con la propria fiscalità generale, per utenze in particolari situazioni di disagio. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà la perdita dell'agevolazione. L'agevolazione non sarà comunque riconosciuta in presenza di insoluti, di qualsiasi natura, nei confronti dell'Amministrazione Comunale che non si provvederà a sanare entro i termini stabiliti dall'ufficio comunale competente.

Articolo 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, scegliendo tra una delle forme previste dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, inclusa la riscossione diretta.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i contribuenti/utenti in condizioni di uguaglianza.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

Articolo 6

Raccolta e trattamento dati personali

1. Al fine di agevolare i successivi rapporti con il cittadino e di potenziare l'attività di verifica e di controllo, è cura dei responsabili dell'entrata procedere, direttamente o attraverso la collaborazione di altri uffici dell'Amministrazione comunale o di altri soggetti titolari di banche dati, alla raccolta ed al trattamento dei dati personali.
2. La raccolta, il trattamento in tutte le forme previste dei dati acquisiti, sono effettuati, ai sensi dell'art. 6, lettera c) ed e) e dall'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per esclusive finalità di interesse pubblico e nell'ambito dell'esercizio di pubblici poteri, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le singole entrate, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.
3. E' fatto divieto all'Amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvo gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 7

Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Amministrazione comunale, provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il responsabile dell'entrata e i soggetti esterni incaricati della gestione/riscossione delle entrate, si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
3. Nel caso di entrate gestite direttamente dall'Amministrazione comunale, possono essere affidate a terzi le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate in favore dei soggetti iscritti nella Sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs.15/12/1997 n. 446, prevista dall'art. 1, comma 805, della Legge 27/12/2019 n. 160. Nelle more della attuazione di tale Sezione le predette attività possono essere affidate a soggetti dotati della necessaria capacità tecnica, professionale ed economica, secondo le norme del codice dei contratti pubblici.

Articolo 8

Modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate

1. Le modalità di pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali sono definite dalla legge ovvero dai singoli regolamenti disciplinanti le diverse entrate, in base all'articolo 52 del D.Lvo 15/12/1997, n. 446 e all'art. 2-bis del D.L. 22/10/2016 n. 193, fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Capo I

Statuto del contribuente

Articolo 9

Principi

1. Il presente capo regola le materie disciplinate dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, Legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza, non può stabilire garanzie inferiori rispetto a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.

Articolo 10

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

3. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario, non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. L'Amministrazione comunale può con appositi regolamenti, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
7. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 11

Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296 oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico di contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in essi espressamente previsti.

Articolo 12

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'Amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto il proprio domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'Amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa, siano messi a

disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

3. I modelli predisposti dall'Amministrazione comunale e le relative istruzioni, devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'Amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dell'azione amministrativa.

5. L'Amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata o dell'applicazione "IO".

6. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'Amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Articolo 13

Rapporti con Associazioni, Caaf e Ordini professionali

1. L'Amministrazione Comunale informa i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali dei contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali nonché dei pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è ommesso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 14

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscalità

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'art. 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante

l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

Articolo 15

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

4. Per incertezza normativa si intende una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, **riferibile** non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata, e tanto meno l'Ufficio comunale, bensì **al Giudice**, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.

Articolo 16

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in articolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 17

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Articolo 18

Annulabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. Ai sensi dell'**articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212**, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

Articolo 19

Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'**articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212**, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 20

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'Amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla **medesima fattispecie sanzionatoria e procedimentale**.

2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, atti o fatti da parte dell'Amministrazione comunale che dovranno essere specificatamente indicati nel nuovo atto di accertamento.

Capo II

Diritto di interpello

Articolo 21

Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, dell'articolo 11 della Legge 27/07/2000, degli articoli 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 24/09/2015 n. 156 e disciplina il diritto di

interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Capraia e Limite.

Articolo 22

Principi e presupposti

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'Amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti dei commi dal 4 al 8 del successivo art. 24.

Articolo 23

Istanza di interpello

1. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
2. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'Amministrazione comunale mediante consegna a mano, mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 21.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
4. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
5. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'Amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
6. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 4, l'Amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
7. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui al comma 4, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 1;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'art. 22 comma 1 e 2;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 4, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 24

Risposta dell'Amministrazione Comunale all'istanza di interpello

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'Amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'Amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 1 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'Amministrazione comunale e inizia a decorrere

dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite dall'Amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.

4. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

5. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'art.16 comma 4, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

6. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

7. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 6.

8. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

9. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Capo III

Contraddittorio preventivo

Articolo 25

Principi

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo e successivi.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

- a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorché la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali e i dati della Conservatoria dei registri immobiliari reperibili presso l'Agenzia del Territorio – Piattaforma Sister, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'Anagrafe tributaria – Piattaforma Siatel Punto Fisco, le informazioni reperibili all'Anagrafe comunale dell'Ente e/o Anagrafe Nazionale;
- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
- d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
- h) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni normative;
- i) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo sia basata su dati, nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale, **risultanti certi, precisi, incontrovertibili e non suscettibili di valutazione.**

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione, non derivante da un mero controllo " formale " e " documentale ", dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile è suscettibile di valutazioni.

Articolo 26

Lo schema di atto

1. Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a **sessanta giorni** per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare:

- a) il periodo o i periodi di imposta oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) la facoltà di poter ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione di cui al successivo Capo IV ;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

2. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 1. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se tra la scadenza del termine assegnato al contribuente per presentare le proprie osservazioni ed il termine decadenziale previsto dalla legge per emettere l'atto impositivo, decorrono **meno di 120 giorni, il predetto termine decadenziale è differito di 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato al contribuente per presentare osservazioni.**

3. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

4. Nei termini stabiliti dall'art. 33 comma 2, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi del successivo Capo IV.

Capo IV

Accertamento con adesione

Articolo 27

Principi

1. Il presente capo, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

Articolo 28

Presupposto e ambito di applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'**esistenza di materia concordabile**, quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, di conseguenza esulano dal campo di applicazione dell'accertamento con adesione le cosiddette questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'Ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. La disciplina dell'accertamento con adesione attribuisce all'ufficio che accerta, un ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario e anticipare la riscossione dei tributi con conseguenti concreti risultati positivi dell'azione di accertamento.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio dovrà operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.
5. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecunarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
6. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
7. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati.
8. L'istanza di adesione, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuote su tutti.
9. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza.

Articolo 29

Ambito soggettivo

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:
 - a) le persone fisiche;
 - b) le società di persone e gli altri soggetti di cui all'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
 - c) le società di capitali e gli enti di cui all'art. 87 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Articolo 30

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato con una delle seguenti modalità:
 - a) su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui al precedente Capo III (Art. 6 bis L. 212/2000);
 - b) su istanza del contribuente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui al Capo III (Art. 6 bis L. 212/2000), dopo la notifica dell'avviso di accertamento;
 - c) su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui al precedente Capo III (Art. 6 bis L. 212/2000), a seguito della notifica dello schema di atto;
 - d) su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui al precedente Capo III (Art. 6 bis L. 212/2000), a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, in alternativa all'ipotesi del punto c).

Articolo 31

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio di iniziativa, nei casi in cui non vi è obbligo del Contraddittorio (art. 6 bis, comma 2 , della Legge 212/2000), comunica al contribuente un invito a comparire, mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
 - a) del tipo di tributo e dei periodi d'imposta suscettibili ad accertamento;
 - b) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) del maggior tributo, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) degli elementi in base ai quali l'ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio dei questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'Amministrazione comunale può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e, la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio, lascia, peraltro, aperta al contribuente, la possibilità di agire di sua iniziativa ai sensi dell'art. 32.
6. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione del Funzionario responsabile del tributi.
7. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 lettera b), e il termine di decadenza dell'Amministrazione comunale per la notifica dell'atto accertativo intercorrano **meno di 90 giorni**, tale **termine di decadenza è prorogato di diritto di 120 giorni**, in deroga al termine ordinario.

Articolo 32

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di notifica di avvisi di accertamento per i quali è **esclusa l'applicazione del contraddittorio preventivo**, il contribuente, **entro il termine di presentazione del ricorso** avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (**60 giorni**), può presentare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata e numero di telefono). In tale ipotesi, il termine per la presentazione del ricorso e quello di versamento del tributo dovuto, sono sospesi per un periodo di **90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente**.
2. Nel caso di avvisi di accertamento per i quali **si applica il contraddittorio preventivo**, in luogo delle osservazioni o controdeduzioni, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata e numero di telefono), entro **30 giorni dalla notificazione dello schema di atto** di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, **qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo da parte dell'Amministrazione comunale, intercorrano meno di 90 giorni, tale termine di decadenza è prorogato di diritto di 120 giorni, in deroga al termine ordinario** . Al contribuente è inibita la presentazione di ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.
3. In **alternativa all'ipotesi di cui al comma precedente**, il contribuente può presentare l'istanza di accertamento con adesione entro **15 giorni** successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dallo schema di atto. In tal caso, i termini di presentazione del ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e di versamento del tributo dovuto sono sospesi per un periodo di **30 giorni**.
4. Rimane ferma la facoltà per le parti di dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione, laddove all'esito delle controdeduzioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, ne emergano i presupposti.
5. L'iniziativa del contribuente può altresì essere presa a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, invito ad esibire atti o documenti, invio di questionari, accessi, ispezioni e

verifiche, sempre che non siano ancora stati notificati gli atti conseguenti. In tali casi, si applica il comma 6 del precedente art. 31.

6. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.

7. Entro **15 giorni** dalla ricezione di tale istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telematicamente o telefonicamente, con l'indicazione di luogo, giorno ed orario per la comparizione e degli eventuali documenti che si ritengono utili alla definizione.

Articolo 33

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito a comparire comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione possono essere prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

2. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione a seguito della notifica di avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli già dedotti dal contribuente in sede di contraddittorio, nonché da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.

Articolo 34

Contraddittorio con il contribuente

1. La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione.

Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale, come previsto dall'art. 63 del DPR 600/1973. In tal caso, copia della procura, sarà acquisita agli atti del procedimento.

Articolo 35

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore) e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione devono essere indicati:
 - a) gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità ed il termine per il versamento delle somme dovute.

Articolo 36

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del presente Regolamento.
3. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di cui al comma 1. Sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data dell'atto di adesione.
4. Entro dieci giorni dal pagamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateale, di quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia quindi al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione

Articolo 37

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali, o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'accertamento con adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 38

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di **un terzo del minimo previsto dalla legge**.

Capo V

Autotutela

Articolo 39

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'Amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - b) errore sull'individuazione del tributo;
 - c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - d) errore sul presupposto d'imposta;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'Amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o

tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 40

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dai casi di cui all'art. 39, l'Amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter) del D.Lvo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'art. 21 del medesimo decreto legislativo
3. Si applica il comma 3 dell'art. 39.

Capo VI

Ravvedimento operoso

Articolo 41

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina l'istituto del ravvedimento operoso che consente al contribuente di sanare il tardivo pagamento e la tardiva dichiarazione, mediante il versamento di una sanzione ridotta.
2. Il ravvedimento operoso non si applica nel caso in cui al contribuente venga notificato un avviso di accertamento del tributo da parte dell'Amministrazione comunale e non siano iniziate azioni accertatrici di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 42

Sanzioni

1. Non ottemperando al versamento entro i termini indicati, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso applicando sull'importo dovuto le sanzioni stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

Articolo 43

Cause esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni dell'Amministrazione comunale.

2. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte dell'Amministrazione comunale, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

3. Se il pagamento del ravvedimento risulta insufficiente, la violazione si considera regolarizzata sino a concorrenza dell'importo versato. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove l'Amministrazione comunale non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il Concessionario che le ha percepite.

4. Su istanza di parte o d'ufficio, si procede al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando sono state erroneamente versate all'ente.

5. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 44

Disciplina di rinvio

1. Per tutto ciò non disciplinato dal presente Capo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997 e ss.mm.ii.

Titolo II
Entrate Tributarie

Articolo 45
Funzionari responsabili delle entrate tributarie

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza dell'Amministrazione comunale, nomina un Funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge.
2. Il Funzionario responsabile, di norma, è individuato nel responsabile dell'Area a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque sulla base della qualifica e dell'esperienza professionale.
3. Il Funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 Legge 212/2000, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
4. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di pagamento, gli atti di accertamento esecutivi, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna l'Amministrazione comunale verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari;
 - f) cura il contenzioso;
 - g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela secondo i principi stabiliti dalla Legge 212/2000;
 - h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dal capitolato d'appalto;

- i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
 - l) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
5. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lvo n. 446/1997, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

Articolo 46

La riscossione volontaria

1. L'Amministrazione comunale riscuote direttamente le proprie entrate nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia di entrata, a mezzo di autoliquidazione oppure tramite l'invio di avvisi di pagamento/bollettini o inviti bonari di pagamento che specificano le somme dovute e l'eventuale suddivisione in rate. I regolamenti che disciplinano le singole entrate specificano le modalità di versamento e gli importi minimi al di sotto dei quali il versamento non è dovuto. L'imposta è sempre dovuta se il regolamento non indica espressamente un importo minimo.
3. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
4. Con riferimento a tutte le entrate tributarie il Funzionario responsabile del tributo può emettere solleciti di pagamento.
5. In caso di concessione del servizio a società in house o ad uno degli altri soggetti indicati dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, la riscossione volontaria deve essere compatibile con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione.

Articolo 47

Accertamento esecutivo

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali emessi dall'Amministrazione comunale in caso di gestione diretta o da eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della Legge 27/12/2006, n. 296.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
3. Gli atti di cui al comma 1 devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - del responsabile del procedimento;
 - dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - della quantificazione del tributo richiesto, degli interessi, delle sanzioni irrogate, delle spese di notificazione e l'indicazione di tutti gli elementi richiesti dall'art. 1, comma 802, della Legge 27/12/2019, n. 160 o dall'art. 1, comma 792, lettera i), della Legge 27/12/2019, n. 160.
4. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs.18/12/1997, n. 472. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
5. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
6. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R.29/09/1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D.14/04/1910, n. 639.
7. L'avviso di accertamento e il contestuale atto di irrogazione di sanzioni devono essere notificati al contribuente secondo le modalità ammesse dalla legge.
8. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore ad € 30,00, salvo diversa previsione contenuta nel regolamento che disciplina il singolo tributo.
9. Decorsi 30 giorni dal termine per la presentazione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario, il Funzionario responsabile del tributo procede alla riscossione in caso di riscossione coattiva diretta o all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

Articolo 48

Efficacia dell'accertamento esecutivo.

1. L'accertamento esecutivo costituisce titolo esecutivo speciale di natura stragiudiziale; è efficace una volta notificato ai soggetti debitori e non impugnato entro il termine utile, o se impugnato, con ricorso rigettato. Esso assolve anche alle funzioni di precetto contenendone tutti gli elementi essenziali.
2. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
3. Se nel termine di cui al precedente comma, non è iniziata l'esecuzione, il titolo perde di efficacia limitatamente e relativamente alla loro funzione esattiva; pertanto, ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il servizio competente deve rinnovare l'efficacia del precetto tramite la sua reiterazione o a mezzo avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii. e ii.
4. Il debitore che decide di formulare il ricorso deve seguire le istruzioni contenute nell'accertamento esecutivo nel quale sono indicate sia l'autorità competente che le modalità tecniche per presentare il ricorso.
5. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
6. Per somme che non superano i diecimila euro, le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall'invio di un sollecito a pagare gli importi dovuti, entro 30 giorni dall'emissione del sollecito di pagamento, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 795 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:
 - a) In forma diretta dall'Amministrazione Comunale o mediante società in house o i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs.15/12/1997 n. 446, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22/10/2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
8. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019 n.160, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

9. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.10.

Articolo 49

Accollo

1. E' consentito l'accollo del debito tributario altrui, cioè l'assunzione dell'obbligo del debitore originario (accollato) da parte di un terzo (accollante).

2. L'accollo non libera il debitore originario, che rimane obbligato in solido con l'accollante nei confronti dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale può chiedere l'adempimento indifferentemente all'accollante ed all'accollato.

3. L'accollo deve essere comunicato al responsabile del tributo, ed ha effetto nei confronti dell'Amministrazione comunale dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dal suddetto responsabile.

4. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) i dati identificativi e l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
- b) la posizione contributiva interessata;
- c) la copia autentica del contratto di accollo;
- d) la sottoscrizione dell'accollante e dell'accollato.

Articolo 50

Interessi

1. La misura degli interessi per le somme a debito richieste mediante avviso di accertamento, è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

Articolo 51

Differimento dei termini di versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da calamità naturali di grave entità, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. Il differimento, salvo diversa indicazione ufficiale, non opera con riferimento a tributi o quote di tributo di competenza statale la cui riscossione è affidata all'Amministrazione Comunale.

Articolo 52

Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi 18/12/1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni. Nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto. L'acquiescenza si perfeziona con il pagamento del tributo, interessi e sanzione ridotta entro il termine indicato e intimato nell'atto.
2. Le sanzioni sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento, salvo il caso in cui non siano connesse all'ammontare del tributo dovuto, emesso dal Funzionario responsabile del tributo, il quale deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Spetta al Funzionario responsabile del tributo determinare la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali).
4. L'Amministrazione comunale, al fine di ridurre la discrezionalità del Funzionario responsabile può indicare, per ciascun tributo, i criteri per graduare l'entità delle sanzioni in ragione della tipologia di violazioni.

Articolo 53

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs 31/12/1992 n. 546, il Funzionario responsabile del tributo o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs.15/12/1997, n. 446 sono abilitati alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Se l'attività di cui al precedente comma risulti inconciliabile con le funzioni alle quali è istituzionalmente preposto il medesimo funzionario, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione per perfezionare la resistenza nei giudizi in Corte di Giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, è possibile incaricare professionisti scelti ed individuati sulla base delle loro capacità di gestione del contenzioso tributario.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere, qualora lo ritengano opportuno, alla conciliazione giudiziale allo scopo di estinguere le controversie pendenti avanti alle Corti di Giustizia Tributaria Provinciale e Regionale. Con riferimento alla procedura e agli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dal D.Lvo 546/1992 e ss.mm.ii.

Articolo 54

Compensi incentivanti

1. Il presente articolo, in attuazione delle disposizioni contenute nel comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disciplina il potenziamento delle risorse strumentali assegnate agli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e l'attribuzione di risorse finanziarie per il trattamento accessorio del personale dipendente; il tutto con la finalità di potenziare ed incentivare l'attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione tributaria.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 è istituito un fondo nel quale confluisce il 5 per cento del maggiore gettito derivante dalle somme accertate e riscosse a titolo di imposta municipale propria (Imu) e di tassa sui rifiuti (Tari) nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento del fondo.

3. Per maggiore gettito si intende l'importo non versato volontariamente ed effettivamente riscosso a seguito dell'attività di accertamento dell'Amministrazione Comunale.

4. Il fondo è destinato nella misura del 20 per cento al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e del restante 80 per cento al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, impegnato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione dell'Amministrazione comunale all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

5. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La

quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

6. La quota destinata al trattamento economico accessorio del personale dipendente è comprensiva degli oneri riflessi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) a carico dell'amministrazione.

7. La parte del fondo destinata al trattamento accessorio del personale dipendente è distribuita in proporzione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi, stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, come risultante da apposita determinazione dirigenziale.

8. Con la medesima deliberazione sono individuati gli uffici coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi dell'anno di riferimento del fondo.

9. La ripartizione del fondo è effettuata con la medesima determinazione dirigenziale ivi richiamata applicando i criteri previsti nel presente articolo.

10. La distribuzione del fondo è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. Il fondo è ripartito limitatamente all'anno di riferimento dello stesso.

12. Il beneficio annuale attribuito a ciascun dipendente non può superare il 15 per cento del suo trattamento tabellare annuo lordo.

13. La parte del fondo destinata al trattamento accessorio del personale dipendente è ripartita secondo i criteri di seguito indicati:

a) 25 per cento al Funzionario Responsabile della gestione delle entrate oggetto degli obiettivi fissati dalla deliberazione di Giunta Comunale;

b) 75 per cento al personale dipendente, diverso da quelle di cui alle precedenti lettere a), impegnato nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla deliberazione di Giunta Comunale. La ripartizione a ciascun dipendente è effettuata in ragione dell'apporto quali-quantitativo di ognuno al raggiungimento degli obiettivi come risultante dalla determinazione prevista dal presente articolo.

14. Nella ipotesi di raggiungimento del limite del 15 per cento previsto dal presente articolo, la quota eccedente detto limite è ripartita ai dipendenti che rientrano nella lettera b) del precedente comma.

TITOLO III

Entrate patrimoniali

Articolo 55

Definizioni e principi

1. Il presente Titolo disciplina in via generale le entrate patrimoniali e assimilate quali i canoni ed i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, le tariffe per la fornitura di beni e servizi ed ogni altra

risorsa non tributaria la cui titolarità spetta all'Amministrazione comunale con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e di altri enti del settore pubblico. In via esemplificativa:

- per **entrate patrimoniali di diritto pubblico**, si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (esempi: Canone Unico Patrimoniale, tariffe dei servizi educativi e scolastici, tariffe della luce votiva, tariffe per palestre ed impianti sportivi, tariffe dei servizi sociali e cimiteriali, per sale comunali, oneri di urbanizzazione e contributi costo di costruzione in quanto ha natura di corrispettivo di diritto pubblico, ecc) e le sanzioni amministrative, quali, a titolo meramente esemplificativo: le sanzioni pecunarie previste dall'art. 13 della Legge 765 del 1967 per le costruzioni abusive, le sanzioni in materia urbanistico edilizia, le sanzioni relative a violazione dei regolamenti comunali;

- per **entrate patrimoniali di diritto privato**, si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica, quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato dell'Ente (esempio: canoni di locazione non derivanti da atti concessori).

Le norme del presente Titolo, indicano le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate comunali patrimoniali in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di contabilità e sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa di questa pubblica amministrazione in base ai principi di equità, efficacia, economicità, semplificazione e trasparenza.

Restano salve le norme contenute in altri Regolamenti comunali, in particolare le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità.

Articolo 56

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Articolo 57

Funzionari responsabili delle entrate patrimoniali

1. Per le altre entrate non tributarie di competenza dell'Amministrazione comunale, sono responsabili i Funzionari dei servizi ai quali risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata.

2. Al soggetto responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate, tra cui, l'attività istruttoria di controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico

dell'utente, nelle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate, la verifica dei versamenti e dello stato degli insoluti, l'emissione dell'avviso di Accertamento esecutivo patrimoniale di cui all'art. 1, comma 792, legge 160/2019 e ss.mm.ii o l'Ingiunzione fiscale di cui all'ex R.D. n. 639/1910.

3. Qualora l'acquisizione o la gestione in fase coattiva delle entrate, sia stata affidata a terzi, compete al responsabile della specifica entrata, vigilare sull'osservanza della convenzione.

4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra, i soggetti responsabili si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate.

Articolo 58

Accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).

3. Per quanto concerne le entrate patrimoniali, non viene fissato alcun limite per la riscossione delle medesime, anche se eventualmente rateizzate. Tuttavia è nella facoltà dell'apicale Settore fissare eventuali minimi qualora risulti essere antieconomica l'esazione di importi di modica entità e quindi il costo risulti eccessivo rispetto all'incasso.

4. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato o parziale pagamento delle somme dovute alla scadenza stabilita, mediante notifica ai sensi dell'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata contenente:

- l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento;
- il termine per provvedere al versamento, non superiore a **trenta giorni** dalla data di ricevimento del sollecito;
- l'irrogazione degli interessi legali dal giorno della scadenza;
- l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con gli interessi di mora ed oneri a carico del debitore.

Il sollecito di pagamento dovrà contenere ogni altra indicazione prevista dalla Legge 212/2000 e ss.mm.ii e costituisce il presupposto necessario per poter procedere con l'attività della riscossione coattiva di cui ai successivi articoli 60 e 61.

Articolo 59
L'ingiunzione fiscale

1. Uno degli atti prodromici alla riscossione coattiva è l'ingiunzione fiscale (ex R.D. n. 639/1910), emessa dalla stessa Amministrazione comunale o da eventuali soggetti concessionari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs 15/12/1997, n. 446. Questa deve contenere i seguenti elementi

- a) indicazione del debitore;
- b) indicazione del soggetto creditore;
- c) ordine o intimazione ad adempiere;
- d) indicazione dell'ammontare della somma dovuta, e relativo dettaglio dell'importo richiesto;
- e) il termine entro cui adempiere al pagamento;
- f) l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
- g) la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva (richiamo all'atto propedeutico);
- h) l'indicazione dell'Autorità presso cui è possibile proporre impugnazione, oltre ai termini e le modalità per proporre l'impugnazione stessa;
- i) l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
- j) deve essere munita del visto di esecutorietà del responsabile del servizio competente;
- k) le indicazioni presso cui è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto;
- l) la sottoscrizione dell'atto da parte del Funzionario Responsabile del Settore e dell'Ufficiale della Riscossione.

2. L'Ingiunzione Fiscale deve essere notificata a mezzo:

- a) di Ufficiale giudiziario;
- b) di Funzionario Responsabile della Riscossione ex art. 1, co. 793 della legge di Bilancio 2020 in analogia con l'art. 26 del D.P.R. 602/1973;
- c) del servizio postale nelle forme della notificazione di atti giudiziari ex lege 890/1982;
- d) dal Messo notificatore speciale (art. 1, commi 158 e ss. Legge 296/2006).

4. L'ingiunzione fiscale deve essere preceduta per le **entrate patrimoniali di diritto pubblico** (es. concessione CUP – oneri edilizi; tariffe per i servizi a domanda individuale come ad es. rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, lampade votive, mensa, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie) dall'atto propedeutico individuato dalle singole norme di legge e dalle disposizioni regolamentari (es. contestazione di addebito).

5. Per le **entrate patrimoniali di diritto privato** l'ingiunzione deve essere supportata da un atto propedeutico privatistico in quanto quest'ultima avrà natura di mero atto di precetto essendo necessaria la preesistenza del titolo esecutivo previsto dall'art. 474 cpc (es. sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali

la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, scritture private autenticate, cambiali e i titoli di credito ai quali la legge attribuisce l'efficacia esecutiva e gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale).

6. Per le sanzioni amministrative costituisce titolo esecutivo l'ordinanza ingiunzione; per le violazioni amministrative recanti l'obbligo di pagamento di sanzioni pecuniarie diverse da quelle del Codice della Strada è operativo il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge 689/1981, ed il verbale di contestazione, non acquista mai efficacia di titolo esecutivo, rimanendo solo atto di avvio e di impulso della procedura sanzionatoria, ma mai direttamente produttivo di effetti negativi immediati per il trasgressore e comunque insuscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo. Dopo la predisposizione del verbale di contestazione, l'organo di polizia amministrativa procedente, decorsi termini di legge senza pagamento spontaneo o presentazione di scritti difensivi, trasmette il rapporto all'autorità amministrativa competente a riceverlo che, all'esito di una sua valutazione anche conseguente alla presentazione di scritti difensivi, emette ordinanza-ingiunzione che se non impugnata nei modi di legge, acquista efficacia di titolo esecutivo per un importo pari a quello indicato nello stesso provvedimento, comprensivo delle spese di notificazione e di accertamento. Il verbale di contestazione, in questi casi, non è, quindi, mai titolo esecutivo.

7. Quando la legge non prevede un titolo esecutivo, per le **entrate patrimoniali di diritto pubblico**, sarà la stessa ingiunzione fiscale o l'accertamento esecutivo ad assumere questo ruolo e potranno essere impugnati non solo per vizi propri, ma anche per questioni attinenti alla pretesa debitoria.

Articolo 60

L' accertamento esecutivo

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019 n.160, l'avviso di accertamento relativo alle **entrate patrimoniali di diritto pubblico** dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti concessionari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di **sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione**, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. Per somme che non superano i diecimila euro, le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall'invio di un sollecito a pagare gli importi dovuti, entro 30 giorni dall'emissione del sollecito di pagamento, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 795 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Gli atti di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.

Articolo 61

Esecutività dell'Ingiunzione fiscale e dell'accertamento esecutivo.

1. L'ingiunzione fiscale e l'accertamento esecutivo sono atti amministrativi che costituiscono titoli esecutivi speciali di natura stragiudiziale; sono efficaci una volta notificati ai soggetti debitori e non impugnati entro il termine utile, o se impugnati, con ricorso rigettato. Essi assolvono anche alle funzioni di precetto contenendone tutti gli elementi essenziali.
2. In qualità di precetto, la loro efficacia cessa trascorso un anno dalla loro notificazione.
3. Se nel termine di cui al precedente comma, non è iniziata l'esecuzione, i titoli perdono di efficacia limitatamente e relativamente alla loro funzione esattiva; pertanto, ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il servizio competente deve rinnovare l'efficacia del precetto tramite la loro reiterazione o a mezzo avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. e ii.
4. Il debitore che decide di formulare il ricorso deve seguire le istruzioni contenute nell'ingiunzione fiscale e nell'accertamento esecutivo nei quali sono indicate sia l'autorità competente che le modalità tecniche per presentare il ricorso.
5. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
6. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:
 - a) In forma diretta dall'Amministrazione Comunale o mediante società in house o i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs.15/12/1997 n. 446, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 22/10/2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
7. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019 n.160, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

8. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.10. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento o ingiunzione fiscale se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 30,00, salva diversa previsione regolamentare specifica dell'entrata patrimoniale.

Titolo IV

Situazioni di oggettiva difficoltà economica del contribuente

Articolo 62

Rateazioni dei pagamenti

1. Ai debitori di somme, liquide ed esigibili, di natura tributaria e non tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, che non abbiano riportato morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, il Funzionario responsabile dell'entrata o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione.

3. La dilazione è concessa nel seguente numero di rate mensili di pari importo:

- a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 ad euro 1.000,00 fino a 4 rate;
- c) da euro 1.000,01 ad euro 3.000,00 fino a 12 rate;
- d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate;

- e) oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate.
4. Per le somme di importo superiore ad euro 10.000,00 la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
5. Per le somme di ammontare superiore ad euro 20.000,00 la concessione della dilazione di cui al precedente comma 2 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di primaria istituzione a livello nazionale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pari all'importo da rateizzare comprensivo degli interessi, con scadenza posticipata di sei mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento del debito.
6. Su ciascuna rata sono applicati gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno.
7. In deroga a quanto sopra, il Funzionario responsabile dell'entrata, nell'ambito dell'esperimento delle procedure dirette al recupero dei crediti vantati dell'Amministrazione comunale, ha facoltà di accordare, con proprio provvedimento, piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del contribuente.

Articolo 63

Versamenti delle rate

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
3. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
4. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

Articolo 64

Disciplina della dilazione per importi affidati all'agente nazionale della riscossione

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.Lgs. 46/99 e nell'art. 19 del D.P.R.602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate

-Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Articolo 65

Rimborsi

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
7. In via generale, non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a €. 10,00, salvo diversa disposizione regolamentare disciplinante la singola entrata.

Articolo 66

Compensazione dei crediti tributari e non tributari

1. Il contribuente che si trovi nella condizione di aver versato somme non dovute relative ad un'entrata tributaria o non tributaria può, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, effettuare la compensazione del suo credito con gli importi da lui dovuti per la medesima entrata.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito nei confronti dell'Amministrazione comunale solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal competente servizio comunale.

3. La compensazione è ammessa esclusivamente per le entrate per le quali è prevista la riscossione diretta da parte dell'Amministrazione comunale, con esclusione di quelle riscosse a mezzo ruolo per il tramite dell'Agente della riscossione, e di quelle la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art. 52 del D.Lgs.15/12/1997, n. 446. I soggetti a cui sia stata affidata la riscossione dell'entrate comunali possono prevedere modalità di compensazione dei crediti vantati dai contribuenti con i versamenti delle entrate a loro affidate ed l'Amministrazione comunale incentiva tali forme di compensazione.

4. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta all'Amministrazione comunale. A seguito del ricevimento della richiesta l'Amministrazione comunale, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al medesimo una comunicazione, dove specifica l'importo riconosciuto. La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile della medesima entrata, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell'Ufficio Comunale di accertamento del credito, salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con un versamento ordinario avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento notificati.

5. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione comunale. Qualora ciò avvenga e l'Amministrazione comunale accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.

6. Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il versamento così come individuato nel comma 4, è obbligato a darne comunicazione all'Amministrazione comunale ai fini della corretta registrazione contabile.

7. I medesimi termini di decadenza per il diritto al rimborso previsti dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.

Articolo 67

Compensazione su proposta dell'Amministrazione comunale fra debiti di natura tributaria con crediti di altra natura

1. Nel caso in cui il contribuente risulti creditore nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili, relative a fatture per prestazioni di servizi o forniture ovvero a contributi e/o provvidenze economiche di qualsiasi natura e specie e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore dell'Amministrazione comunale per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi comunali in seguito alla notifica di avvisi di accertamento o ingiunzioni fiscali scaduti, ovvero altri importi certi, liquidi ed esigibili, l'Amministrazione comunale può proporre al debitore la compensazione per corrispondenti somme a debito/credito, che si estinguono alla data cui entrambe sono divenute certe liquide ed esigibili.

2. La compensazione è ammessa esclusivamente per le entrate tributarie per le quali è prevista la riscossione diretta da parte dell'Amministrazione comunale, con esclusione di quelle riscosse a mezzo ruolo per il tramite dell'Agente della riscossione, e di quelle la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
3. A tal fine l'ufficio competente alla liquidazione della spesa è tenuto a richiedere all'ufficio tributi la verifica in merito alla sussistenza di posizioni debitorie del contribuente.
4. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti dell'Amministrazione comunale, la stessa procede al pagamento per la differenza.
5. La compensazione di cui al presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultanti consegnati in carico all'agente della riscossione o ad altri soggetti incaricati dall'Amministrazione comunale per la riscossione coattiva;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti dell'Amministrazione comunale;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da leggi o provvedimenti giudiziari;
 - d) contributi di natura socio-assistenziale.

Articolo 68

Compensazione su iniziativa del contribuente di crediti commerciali con debiti tributari o debiti non tributari

1. Nel caso in cui il contribuente risulti creditore nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili, relative a fatture per prestazioni di servizi o forniture, e alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore dell'Amministrazione comunale per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative ad entrate tributarie o non tributarie, può chiedere all'Amministrazione comunale la compensazione per corrispondenti somme a debito/credito.
2. La compensazione è ammessa esclusivamente per le entrate tributarie o non tributarie per le quali è prevista la riscossione diretta da parte dell'Amministrazione comunale, con esclusione di quelle riscosse a mezzo ruolo per il tramite dell'Agente della riscossione, e di quelle la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
3. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito nei confronti dell'Amministrazione comunale solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal competente servizio.
4. A tal fine il titolare del credito richiede all'ufficio tenuto alla liquidazione della spesa, di certificare la sussistenza del credito.
5. L'ufficio competente alla liquidazione della spesa, secondo le modalità che saranno definite dall'Ente, certifica la sussistenza del credito.

6. Ottenuta la certificazione, il creditore presenta all'Ente apposita istanza in cui precisa il debito tributario che intende reestinguere per compensazione e allega la certificazione in merito alla sussistenza del credito.
7. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito tributario o non tributario nei confronti dell'Amministrazione comunale, il titolare del credito è tenuto ad indicare le posizioni debitorie che intende estinguere.
8. La compensazione si perfeziona con provvedimento del Funzionario responsabile dell'entrata, previa verifica della sussistenza dei requisiti.
9. La compensazione di cui al presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) I debiti tributari in carico all'agente della riscossione o ad altri soggetti incaricati dall'Amministrazione comunale per la riscossione coattiva;
 - b) Pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti dell'Amministrazione comunale;
 - c) Altre cause di indisponibilità previste da leggi o provvedimenti giudiziari.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti ed in particolare:
 - la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
 - il D.Lgs.19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
 - il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
 - i Decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
 - la Legge 27 dicembre 2019, n.160, art. 1, commi da 784 a 815;
 - ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

Articolo 70 Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

